

**Resta in vigore quanto previsto dalla L. 183/2010 per i dirigenti medici, veterinari e dirigenti sanitari e del Ssn:** collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età o, su istanza dell'interessato, al maturare del 40° anno di servizio effettivo. L'Amministrazione può concordare il mantenimento in servizio fino al 70° anno e non oltre, a condizione di non aumentare il numero dei dirigenti.

Nel dispositivo viene però segnalato che, salvo che si tratti di dirigente di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo e oltre il sessantacinquesimo anno di età, potrà prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto, secondo quanto previsto dalla legge n. 133/2008.

Come riportato da *quotidiano sanità.it* (a firma G.Rodriguez) "l'ultima parte del nuovo testo dell'art. 72, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008, riguardante i regimi speciali, prevede alcune categorie di personale alle quali la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non si applica o si applica con salvaguardia. L'esclusione per i magistrati e i professori universitari, viene ora estesa ai dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, tra i quali sono compresi sia i dirigenti medici che quelli sanitari a cui è affidata responsabilità di struttura complessa (si tratta dei dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica). Per i dirigenti medici di struttura complessa, quindi, continua a trovare applicazione il regime speciale previsto dalla legge n. 183/2010 sopracitata. Per quanto riguarda, invece, i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di una struttura complessa, le amministrazioni potranno con loro applicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro una volta maturati i nuovi requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata, purché dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età".